



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 12 dicembre 2012 (14.12)
(OR. en)**

Fascicoli interistituzionali:

**2011/0280 (COD)
2011/0281 (COD)
2011/0282 (COD)
2011/0288 (COD)
2011/0287 (NLE)**

17592/12

**AGRI 855
AGRIORG 207
AGRIFIN 249
AGRISTR 181
CODEC 3005**

NOTA

della: presidenza
al: Consiglio

nn. prop. Comm.: 15396/11 + REV 1, REV 2 (NL), REV 3 - COM(2011) 625 final/3,
14483/12 - COM(2012) 552 final
15397/2/11 REV 2 - COM(2011) 626 final/3, 14477/12 - COM(2012) 535 final
15425/11 + REV 1 (en, fr, de) - COM(2011) 627 final/3,
14329/12 - COM(2012) 553 final
15426/11 + REV 1 (en, fr, de) - COM(2011) 628 final/2,
14314/12 - COM(2012) 551 final 15400/11 - COM(2011) 629 definitivo

nn. doc. prec.: 18176/11, 18178/11, 18205/11, 18207/11, 18208/11, 18358/11, 8949/12,
17187/12

Oggetto: Riforma della PAC: Relazione della presidenza sull'andamento dei lavori
(dicembre 2012)

I. INTRODUZIONE

1. La presidenza presenta la sua relazione sui progressi compiuti sui progetti di testi giuridici di riforma della PAC¹ nella seconda metà del 2012.

¹ I principali elementi del pacchetto di riforma della PAC presentato dalla Commissione il 12 ottobre 2011 sono le proposte di regolamenti relativi ai pagamenti diretti (15396/11), all'OCM unica (15397/11), allo sviluppo rurale (15425/11), al finanziamento, alla gestione e al monitoraggio della PAC ("regolamento orizzontale" - 15426/11) e all'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE (15400/11).

2. La relazione è stata predisposta sotto la responsabilità della presidenza, sulla scorta delle posizioni espresse dalle delegazioni nelle sessioni del Consiglio e nelle riunioni dei suoi organi preparatori in base al principio secondo cui non vi è nessun accordo senza un accordo su tutto e senza pregiudicare la posizione finale delle delegazioni sulla riforma della PAC alla luce della futura decisione sul quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'Unione per il periodo 2014-2020.
3. La relazione indica, per ciascuno dei progetti di testi giuridici (riportati nei documenti 17383/1/12 REV 1, 17370/1/12 REV 1, 17352/1/12 REV 1 e 17354/1/12 REV 1), le principali modifiche che la presidenza - sulla base dei lavori effettuati sotto la presidenza danese² - ha presentato e sulle quali ha ottenuto un ampio sostegno dalle delegazioni. Tali modifiche includono gli adattamenti intesi a tenere conto dell'adesione della Croazia dal 1° luglio 2013 nonché del parere del garante europeo della protezione dei dati sulle proposte giuridiche di riforma della PAC, reso il 9 febbraio 2012³.
4. La relazione individua, per ciascuno dei progetti di testi giuridici, le questioni fondamentali che restano in sospeso al dicembre 2012, tra cui quelle contenute nello schema di negoziato riguardante la rubrica 2 del quadro finanziario pluriennale (QFP)⁴.
5. La presente relazione non può essere considerata in alcun caso vincolante per le delegazioni, tuttavia rappresenta la migliore valutazione effettuata dalla presidenza del "centro di gravità" del Consiglio.

II. PROGETTO DI REGOLAMENTO SUI PAGAMENTI DIRETTI

6. Il Consiglio "Agricoltura e pesca" ha tenuto dibattiti orientativi sul progetto di regolamento sui pagamenti diretti il 22 ottobre e il 26 novembre 2012.

² La relazione sull'andamento dei lavori figura nel doc. 8949/12.

³ GU C 35 del 9 febbraio 2012, pag. 1.

⁴ L'ultima versione dello schema di negoziato figura nel doc. 15602/12 del 13 novembre 2012.

7. Sulla scorta di tali dibattiti orientativi e delle intense discussioni svoltesi in sede di Comitato speciale Agricoltura (CSA) e di Gruppo "Questioni agricole orizzontali", la presidenza ha predisposto il progetto di regolamento figurante nel documento 17383/1/12 REV 1, su cui ha ottenuto un ampio sostegno dalle delegazioni riguardo alle modifiche suggerite e discusse finora. Maggiori informazioni sulle principali modifiche e sulle questioni ancora in sospeso sono espone qui di seguito.

A. PRINCIPALI MODIFICHE PRESENTATE DALLA PRESIDENZA

8. Riguardo al **regime di pagamento di base** (articoli 18-28), le principali modifiche mirano a completare l'elenco degli agricoltori aventi diritto alla prima assegnazione di diritti all'aiuto (articolo 21, paragrafo 2, lettera d)), a tenere conto delle circostanze eccezionali e/o dei casi di forza maggiore per l'assegnazione dei diritti all'aiuto dalla riserva nazionale (articolo 23, paragrafo 5, lettera a)), a chiarire la possibilità per gli Stati membri di escludere le superfici agricole utilizzate prevalentemente per attività non agricole (articolo 25, paragrafo 2, lettera b)) e a chiarire l'uso del coefficiente di riduzione per talune superfici (articolo 25, paragrafo 2)⁵.
9. Riguardo alla **transizione dal regime di pagamento unico per superficie** al regime di pagamento di base, le modifiche della presidenza mirano ad agevolare tale passaggio (articolo 22, paragrafo 3 bis)). Varie delegazioni ritengono che tale questione sia legata a quella in sospeso della convergenza interna e a quella del sostegno accoppiato facoltativo.
10. Riguardo all'**applicazione del regime per i giovani agricoltori** (articoli 36-39), le modifiche sono intese soprattutto a chiarire e semplificare il metodo di calcolo (articolo 36, paragrafo 5) al fine di garantire la prevedibilità e proporzionalità dei pagamenti annuali, evitare disparità di trattamento tra i giovani agricoltori nell'UE e limitare il rischio di fondi inutilizzati nell'ambito del regime⁶.

⁵ Resoconto sommario della riunione del CSA del 17 settembre 2012 (doc. 13828/12).

⁶ Resoconto sommario della riunione del CSA del 5 novembre 2012 (doc. 15775/12).

11. Riguardo al **regime per i piccoli agricoltori** (articoli 47-51), le modifiche mirano in particolare a fornire, oltre al metodo proposto dalla Commissione, un metodo alternativo più semplice per fissare i pagamenti annuali, che permetta ai piccoli agricoltori di ricevere un importo forfettario annuale basato sull'importo totale dell'aiuto da essi ricevuto nel 2014. Inoltre, gli Stati membri possono scegliere di applicare il regime automaticamente a tutti gli agricoltori il cui aiuto totale non superi l'importo di 1000 EUR (con un'opzione di ritiro per gli agricoltori che non desiderano partecipare al regime). Le delegazioni che intendono applicare il regime hanno accolto con particolare favore il fatto che non debba essere applicato alcun massimale alla percentuale del massimale nazionale necessario per mantenere operativa la versione semplificata del regime. Inoltre, sono state apportate varie modifiche per tenere conto della particolare struttura del settore agricolo a Malta⁷. Infine, circa la natura del regime, la modifica della presidenza riconosce che un'ampia maggioranza di delegazioni mantiene la posizione secondo cui il regime debba essere facoltativo per gli Stati membri.
12. Per quanto riguarda le competenze di esecuzione della Commissione incluse nel progetto di regolamento, il testo (articolo 56, paragrafo 2) individua gli atti di esecuzione che dovrebbero essere soggetti alla "**clausola di mancato parere**" di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 182/2011, al fine di garantire che, qualora il comitato competente in seno alla Commissione non sia in grado di formulare un parere sugli atti di esecuzione interessati, la Commissione non possa procedere alla loro adozione⁸.

B. QUESTIONI IN SOSPESO

13. Le questioni in sospeso relative al progetto di regolamento sui pagamenti diretti figurano tra parentesi quadre nel documento 17383/1/12 REV 1. Un certo numero di dette questioni in sospeso riguarda elementi inclusi nello **schema di negoziato per la rubrica 2 del quadro finanziario pluriennale (QFP)**. Si tratta della convergenza dei pagamenti diretti tra Stati membri, del livellamento dei pagamenti diretti per le grandi aziende agricole, del principio dell'ecosostenibilità dei pagamenti diretti e della proposta percentuale del 30% dei pagamenti diretti soggetti a tale principio, e della flessibilità tra i due pilastri della PAC. Le altre principali questioni in sospeso al dicembre 2012 sono esposte nel prosieguo.

⁷ Resoconto sommario della riunione del CSA del 12 novembre 2012 (doc. 16117/12).

⁸ Resoconto sommario della riunione del CSA del 19-20 novembre 2012 (doc. 16479/12).

14. Il Consiglio "Agricoltura e pesca" ha discusso della **natura del regime per i giovani agricoltori** (facoltativo o obbligatorio) nella sessione del 22 ottobre 2012⁹. La presidenza ha rilevato che, mentre alcune delegazioni sono favorevoli ad un regime comune e vincolante, altre preferiscono poter decidere autonomamente sulla forma migliore di sostegno ai giovani agricoltori o hanno una posizione aperta.
15. Riguardo ai progressi compiuti verso un livello o valore uniforme dei diritti all'aiuto (**convergenza interna**), la presidenza ha organizzato discussioni anzitutto nel CSA¹⁰ e a livello bilaterale. Tali discussioni hanno permesso di chiarire le posizioni degli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico e di individuare le possibilità di intesa circa il livello di convergenza da raggiungere, il meccanismo di convergenza, inclusa la determinazione delle superfici ammissibili, e il ritmo di convergenza. Il CSA ha inoltre preso atto dei documenti sulla convergenza interna presentati da vari Stati membri^{11 12} e della dichiarazione comune sul sostegno accoppiato presentata da un certo numero di Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie¹³.

⁹ In base al questionario della presidenza figurante nel doc. 14993/12.

¹⁰ Resoconto sommario delle riunioni del CSA del 1° ottobre 2012 (doc. 14455/12) e del 15 ottobre 2012 (doc. 15150/12).

¹¹ Docc. 14370/12 e 14292/12; resoconto sommario della riunione del CSA del 1° ottobre 2012 (doc. 14455/12).

¹² Doc. 17527/12; resoconto sommario della riunione del CSA del 10 dicembre 2012.

¹³ Doc. 16173/12; resoconto sommario della riunione del CSA del 19-20 novembre 2012 (doc. 16479/12).

16. Nella sessione del 22 ottobre 2012, il Consiglio "Agricoltura e pesca" ha proceduto ad un dibattito orientativo sulla **convergenza interna**¹⁴. Riguardo al livello di convergenza da perseguire, le delegazioni hanno ampiamente riconosciuto che gli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico dovrebbero conseguire progressi significativi e irreversibili verso pagamenti per ettaro uniformi a livello nazionale o regionale e che gli Stati membri che già partecipano al processo di convergenza dovrebbero continuare a compiere progressi. Tuttavia, riguardo al livello di ambizione, al ritmo e al meccanismo di convergenza, le delegazioni hanno espresso opinioni divergenti e molte di esse hanno chiesto un processo più flessibile e più graduale. Varie delegazioni degli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie hanno dato prova di apertura riguardo alla richiesta di flessibilità avanzata dagli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico, a condizione che venga accolta la loro richiesta di un passaggio ordinato al nuovo regime di pagamento di base. Infine, alcune delegazioni degli Stati che applicano il regime di pagamento unico per superficie hanno chiesto di proseguire con tale regime in alternativa al sistema di pagamento diretto, fatta salva l'applicazione dei nuovi elementi quali l'ecosostenibilità, i regimi per i piccoli agricoltori e per i giovani agricoltori e i pagamenti per le zone soggette a vincoli naturali.
17. Riguardo alla questione dell'**ecosostenibilità**, la presidenza ha organizzato discussioni in seno al CSA al fine di assicurare un'adeguata flessibilità nell'applicazione delle pratiche di ecosostenibilità proposte dalla Commissione (diversificazione delle colture, mantenimento di pascoli permanenti e di aree di interesse ecologico) e di sviluppare ulteriormente il concetto di "equivalenza" inteso a riconoscere gli sforzi in materia di ecosostenibilità compiuti dagli agricoltori che assumono impegni agro-climatico-ambientali nell'ambito del secondo pilastro o che partecipano a sistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali¹⁵.

¹⁴ In base al questionario della presidenza figurante nel doc. 14991/12.

¹⁵ Resoconti sommari delle riunioni del CSA del 29 ottobre 2012 (doc. 15597/12), 12 novembre 2012 (doc. 16117/12), 19-20 novembre 2012 (doc. 16479/12) e 3 dicembre 2012 (doc. 17182/12).

18. Sulla scorta di tali lavori preparatori, nella sessione del 26 novembre 2012 il Consiglio "Agricoltura e pesca" ha proceduto ad un dibattito orientativo **sull'ecosostenibilità**¹⁶. Tale dibattito ha confermato la necessità cruciale che gli Stati membri dispongano della flessibilità necessaria per tenere conto delle differenti circostanze ambientali e agronomiche ed evitare un impatto sproporzionato sulla produttività e competitività. In tale contesto, il Consiglio ha ampiamente riconosciuto il grande potenziale rappresentato da un approccio basato sull'equivalenza, che consentirebbe agli Stati membri di offrire ai loro agricoltori la possibilità di ottemperare ai requisiti di ecosostenibilità tramite misure alternative, a condizione che tale approccio sia facilmente applicabile e comporti benefici climatico-ambientali almeno equivalenti a quelli derivanti dalle pratiche ecosostenibili proposte dalla Commissione.
19. In seguito a tale dibattito, la presidenza ha presentato una serie di ulteriori modifiche alle disposizioni di ecosostenibilità¹⁷, che è stata largamente salutata dalle delegazioni in seno al CSA come un passo nella giusta direzione.

II. PROGETTO DI REGOLAMENTO SULL'OCM UNICA

20. Il Consiglio "Agricoltura e pesca" ha tenuto dibattiti orientativi sul progetto di regolamento sull'OCM unica il 16 luglio, 24 settembre, 22 ottobre e 28 novembre 2012.
21. Sulla scorta di tali dibattiti e delle intense discussioni tenutesi in sede di CSA e di Gruppo "Questioni agricole orizzontali", la presidenza ha predisposto il progetto di regolamento figurante nel documento 17370/1/12 REV 1, su cui ha ottenuto un ampio sostegno dalle delegazioni riguardo alle modifiche suggerite e discusse finora. Maggiori informazioni sulle principali modifiche e sulle questioni ancora in sospeso sono esposte qui di seguito.

¹⁶ In base al questionario della presidenza figurante nel doc. 16690/12.

¹⁷ Doc. 15874/3/12 REV 4 + COR 1, modificato per tenere conto del dibattito svoltosi in sede di CSA il 10 dicembre 2012.

A. PRINCIPALI MODIFICHE PRESENTATE DALLA PRESIDENZA

22. Le modifiche relative alla **classificazione delle carcasse** (articoli 9 bis, 18-20 quater e allegato III bis) mirano a migliorare e semplificare le disposizioni già reintrodotte nel testo del regolamento sotto la presidenza danese. In particolare, sono state soppresse le disposizioni inerenti ai controlli, alle verifiche e alla comunicazione, che sono contemplate dal progetto di regolamento orizzontale e dall'articolo 157, e sono state inserite e ulteriormente chiarite le disposizioni sui poteri delegati e le competenze di esecuzione in materia di classificazione delle carcasse. Il potere della Commissione di adottare disposizioni in ordine alla revisione dell'applicazione della classificazione delle carcasse negli Stati membri a cura di un comitato dell'Unione è stato adattato in modo che le misure siano prese come atti di esecuzione anziché come atti delegati¹⁸.

Per quanto riguarda la definizione di **bovino** (articoli 7, 9 bis, 16, allegato II - parte IV e allegato III), il termine "adulto" è stato eliminato dal testo per tenere conto delle discussioni svoltesi in sede di CSA il 3 settembre 2012¹⁹.

23. Riguardo all'**aiuto nel settore dell'apicoltura** (articoli 52, 53 e 54), le modifiche mirano soprattutto a semplificare il testo, autorizzare la Commissione ad aggiornare l'elenco delle misure ammissibili all'aiuto e adottare gli atti di esecuzione sul contenuto degli studi effettuati dagli Stati membri sulla produzione e commercializzazione e a chiarire che agli Stati membri è consentito integrare il contributo dell'UE oltre il massimale 50%-50%²⁰. In ordine al sostegno nazionale supplementare, il testo è stato ulteriormente adattato.
24. Riguardo al "**pacchetto latte**"²¹, le modifiche di cui agli articoli 104-116, 143-145 bis, 157-158, 160-165 incorporano fedelmente le misure precedentemente approvate dal Consiglio e dal Parlamento europeo nel regolamento (UE) n. 261/2012. Ciò include il mantenimento delle disposizioni sui controlli e la comunicazione nel settore lattiero-caseario nel regolamento sull'OCM unica.

¹⁸ Cfr. doc. 17112/12.

¹⁹ Resoconto sommario della riunione del CSA del 3 settembre 2012 (doc. 13216/12).

²⁰ Cfr. doc. 17112/12.

²¹ Regolamento (UE) n. 261/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda i rapporti contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

25. In seguito alle discussioni svoltesi in seno al CSA il 17 settembre²², l'8 ottobre²³ e il 5 novembre 2012²⁴ sul progetto di regolamento che stabilisce le misure che il Consiglio deve adottare ai sensi dell'**articolo 43, paragrafo 3, del TFUE**, le modifiche introdotte nel progetto di regolamento sull'OCM unica riflettono detta posizione e come tali adattano il progetto di regolamento sulla fissazione del prezzo di riferimento per i prodotti oggetto di intervento; sulla fissazione dei prezzi d'intervento in rapporto ai prezzi di riferimento inclusa l'adozione di maggiorazioni o riduzioni di prezzo per quanto riguarda sia gli acquisti all'intervento che le vendite del frumento tenero, dell'orzo, del granturco e del risone; sulla fissazione dell'aiuto all'ammasso privato incluse le misure per la riduzione dell'importo dell'aiuto; sulla limitazione quantitativa dell'aiuto dell'Unione applicabile al programma di distribuzione di latte nelle scuole; e sull'aiuto dell'Unione ai programmi di distribuzione di frutta nelle scuole (articoli 7, 13-14, 17-18, 20-21 e 24).
26. Sulla proposta di imporre alle organizzazioni di produttori di chiedere il riconoscimento che non detengono una **posizione dominante**, nel dibattito orientativo tenutosi in sede di Consiglio il 22 ottobre 2012²⁵ la maggioranza delle delegazioni ha appoggiato la proposta della Commissione, benché varie delegazioni ritengano sufficiente l'obbligo del trattato di non abusare di una posizione dominante (articolo 102 del TFUE). Su tale base, la presidenza ritiene che il progetto di regolamento non richieda un adattamento su tale punto.
27. Riguardo alla proposta della Commissione di adottare **misure eccezionali**, nelle discussioni svoltesi a livello di CSA il 2 luglio²⁶ e in sede di Consiglio il 16 luglio 2012²⁷ la presidenza ha preso atto dell'esistenza di un ampio sostegno alla proposta della Commissione modificata dalla presidenza danese. Tuttavia, alcune delegazioni hanno formulato riserve per tenere conto dei pareri espressi dal Servizio giuridico del Consiglio sia oralmente che in un parere scritto del 13 settembre 2012²⁸. Per rispondere a tali preoccupazioni, la presidenza ha presentato miglioramenti giuridici al progetto di regolamento²⁹. Nel CSA del 3 dicembre 2012³⁰, la presidenza ha preso atto che la maggioranza delle delegazioni li considera un valido compromesso.

²² Resoconto sommario della riunione del CSA del 17 settembre 2012 (doc. 13828/12).

²³ Resoconto sommario della riunione del CSA dell'8 ottobre 2012 (doc. 14764/12).

²⁴ Resoconto sommario della riunione del CSA del 5 novembre 2012 (doc. 15775/12).

²⁵ In base al questionario della presidenza figurante nel doc. 14994/12.

²⁶ Resoconto sommario della riunione del CSA del 2 luglio 2012 (doc. 12167/12).

²⁷ Cfr. doc. 12188/12 (questionario della presidenza).

²⁸ Cfr. doc. 13721/12.

²⁹ Cfr. doc. 16925/12.

³⁰ Resoconto sommario della riunione del CSA del 3 dicembre 2012 (doc. 17182/12).

B. QUESTIONI IN SOSPESO

28. Le questioni in sospeso relative al progetto di regolamento sull'OCM unica figurano tra parentesi quadre nel documento 17370/1/12 REV 1. Tra le questioni in sospeso vi è un elemento incluso nello **schema di negoziato per la rubrica 2 del quadro finanziario pluriennale (QFP)**³¹: la riserva per la crisi (articolo 159). Le altre principali questioni in sospeso al dicembre 2012 sono esposte nel prosieguo.
29. **I prezzi di riferimento** sono stati discussi nella sessione del Consiglio del 24 settembre 2012³². Mentre molte delegazioni ritengono opportuno esaminare la possibilità di introdurre un meccanismo che consenta futuri aggiornamenti dei prezzi di riferimento, non sono chiare le precise modalità di funzionamento del meccanismo. D'altro canto, un numero significativo di delegazioni si è opposto all'aggiornamento dei prezzi di riferimento e ha confermato ampiamente l'approccio della Commissione; molte di esse hanno rilevato le inevitabili implicazioni di bilancio di eventuali adeguamenti e le possibili conseguenze nel contesto dell'OMC.
30. Riguardo alle **norme di commercializzazione**, sulla scorta dei lavori realizzati dalle due presidenze precedenti, nella riunione del CSA del 19-20 novembre 2012 la presidenza ha ulteriormente esaminato le opinioni delle delegazioni sulla questione in sospeso di autorizzare la Commissione a estendere, mediante atti delegati, norme di commercializzazione specifiche a tutti i settori e prodotti agricoli e ad imporre l'etichettatura obbligatoria del "luogo di produzione e/o origine" per tutti i settori. La presidenza ha preso atto dell'esistenza di opinioni divergenti tra le delegazioni e di un ampio sostegno allo status quo³³. Su tale base, la presidenza ha inserito lo status quo tra parentesi quadre nel progetto di regolamento.

³¹ L'ultima versione dello schema di negoziato per il QFP figura nel doc. 15602/12 del 13 novembre 2012.

³² In base al questionario della presidenza figurante nel doc. 13747/12.

³³ Resoconto sommario della riunione del CSA del 19-20 novembre 2012 (docc. 16479/12 e 16247/12).

31. Sulla questione del **riconoscimento delle organizzazioni di produttori, delle associazioni di organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali**, si sono tenute discussioni sia a livello di Consiglio³⁴ che di CSA³⁵. La presidenza ha cercato di far avanzare i lavori dapprima suggerendo un approccio settoriale e poi operando una distinzione tra organizzazioni primarie di produttori e organizzazioni secondarie o altre organizzazioni, quali le associazioni di organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali³⁶. Le delegazioni non hanno trovato pienamente soddisfacente nessuna delle due soluzioni e nella riunione del CSA del 20 novembre la presidenza ha preso atto che le delegazioni mantengono opinioni divergenti, benché esista un notevole sostegno allo status quo. Su tale base, la presidenza ha inserito lo status quo tra parentesi quadre nel progetto di regolamento.
32. Riguardo all'**estensione delle regole e dei contributi finanziari ai non aderenti** (articoli 110-111), il 15 ottobre 2012 il CSA ha preso atto dell'ampio sostegno alla proposta della Commissione, a condizione che il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sia escluso dall'ambito di applicazione³⁷. Su tale base, la presidenza ha lievemente modificato il testo, al fine di escludere il settore lattiero-caseario dal loro campo di applicazione³⁸. Tuttavia, benché molte delegazioni continuino ad appoggiare la proposta della Commissione, alcune delegazioni vorrebbero estenderne il campo di applicazione al settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, altre invece preferiscono non permettere l'estensione delle regole e dei contributi finanziari ai non aderenti. Per tali motivi, la presidenza ritiene che possano essere necessari ulteriori lavori su tale questione.
33. Riguardo ai **diritti di impianto della vite**, pur riconoscendo l'importanza di tale questione per vari Stati membri, nella sessione del 28-29 novembre il Consiglio ha ritenuto di dover tornare sulla questione dopo che saranno rese note le raccomandazioni del gruppo ad alto livello sui diritti d'impianto della vite istituito dalla Commissione, attese per dicembre 2012.

³⁴ Il 22 ottobre 2012, in base al questionario della presidenza figurante nel doc. 14994/12.

³⁵ Resoconto sommario della riunione del CSA del 20 novembre 2012 (doc. 16479/12).

³⁶ Cfr. doc. 16248/12.

³⁷ Resoconto sommario della riunione del CSA del 15 ottobre 2012 (doc. 15150/12).

³⁸ Cfr. doc. 17112/12.

34. Riguardo alle **quote dello zucchero**, il 28 -29 novembre 2012, la presidenza ha organizzato un dibattito in sede di Consiglio sul futuro del regime dello zucchero³⁹. In tale occasione, un ampio numero di delegazioni ha chiesto di prorogare il regime delle quote almeno fino al 2020, mentre un numero significativo di delegazioni ha espresso l'auspicio di attenersi alle decisioni prese nel quadro della riforma dello zucchero del 2006, ossia di sospendere il regime delle quote nel 2015.

III. PROGETTO DI REGOLAMENTO BASATO SULL'ARTICOLO 43, PARAGRAFO 3, DEL TFUE

35. Il progetto di regolamento recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento dell'"articolo 43, paragrafo 3") è stato all'ordine del giorno delle riunioni del CSA del 17 settembre, dell'8 ottobre, del 5 e del 20 novembre 2012.
36. Sulla base delle discussioni svoltesi in sede di CSA, la presidenza ha preparato un testo riveduto (cfr. doc. 16223/12 ADD 5), sul quale ha ottenuto un ampio sostegno dalle delegazioni, restando inteso che il progetto di regolamento fa parte integrante del pacchetto di riforma della PAC e che sarà adattato, se del caso, alla luce delle future discussioni sulla riforma della PAC.
37. In linea con i pareri espressi dal Servizio giuridico del Consiglio, il testo riveduto della presidenza include ai sensi dell'**articolo 43, paragrafo 3, del TFUE** la fissazione del prezzo di riferimento per i prodotti oggetto di intervento; la fissazione dei prezzi d'intervento in rapporto ai prezzi di riferimento inclusa l'adozione di maggiorazioni o riduzioni di prezzo per quanto riguarda sia gli acquisti all'intervento che le vendite del frumento tenero, dell'orzo, del granturco e del risone; la fissazione dell'aiuto all'ammasso privato incluse le misure per la riduzione dell'importo dell'aiuto; la limitazione quantitativa dell'aiuto dell'Unione applicabile al programma di distribuzione di latte nelle scuole; e l'aiuto dell'Unione ai programmi di distribuzione di frutta nelle scuole.

IV. PROGETTO DI REGOLAMENTO SULLO SVILUPPO RURALE

38. Il Consiglio "Agricoltura e pesca" ha tenuto dibattiti orientativi sul progetto di regolamento sullo sviluppo rurale il 16 luglio, 25 settembre e 28 novembre 2012.

³⁹ In base al questionario della presidenza figurante nel doc. 16694/12.

39. Sulla scorta di tali dibattiti e delle intense discussioni tenutesi in sede di Comitato speciale Agricoltura e di Gruppo "Strutture agricole e sviluppo rurale", la presidenza ha predisposto il progetto di regolamento figurante nel documento 17352/12, su cui ha ottenuto un ampio sostegno dalle delegazioni. Maggiori informazioni sui progressi compiuti e sulle questioni ancora in sospeso sono esposte qui di seguito.

A. PROGRESSI COMPIUTI

40. La presidenza si è basata sui lavori delle presidenze precedenti e, segnatamente, sul testo riveduto consolidato presentato nel giugno 2012 dalla presidenza danese (doc. 10878/1/12 + REV 1). Per individuare le questioni in sospeso e i settori su cui proseguire il dibattito, la presidenza ha avviato un esame della situazione nella prima riunione del Gruppo "Strutture agricole" del 12 settembre 2012.
41. In base a tale esame, la presidenza ha stabilito che occorre proseguire i lavori per raggiungere un accordo sulle definizioni (articolo 2), sui sottoprogrammi tematici (articolo 8), sulle precondizioni (articolo 10 e allegato IV), sugli investimenti (articolo 18), sul settore forestale (articoli 22-27, 35), sulle zone soggette a vincoli naturali (articoli 32-33), sui criteri di riferimento delle misure agro-climatico-ambientali (articolo 29), sugli investimenti in impianti di irrigazione (articolo 46, paragrafo 3), nonché sulle competenze di esecuzione e i poteri delegati della Commissione (articoli 15, 16, 20, 29, 47 e 95). Va rilevato che le misure per la gestione dei rischi (articoli 37-40) sono state discusse già prima dell'esame della situazione, a luglio in sede di Consiglio.
42. Per quanto riguarda le **definizioni**, il testo è stato allineato al regolamento recante disposizioni comuni, con l'indicazione delle definizioni da adattare in caso di modifica del testo del suddetto regolamento.

43. Riguardo ai **sottoprogrammi tematici**, è stato organizzato un dibattito orientativo a livello di CSA. Le delegazioni hanno sottolineato il carattere facoltativo di tali programmi, riconoscendone tuttavia i potenziali benefici per politiche specifiche bisognose di un sostegno più mirato e, se del caso, con un'aliquota di sostegno più elevata.
44. Per quanto riguarda le **precondizioni**, durante il dibattito tenutosi a livello di CSA è emerso un ampio accordo tra le delegazioni sulla necessità che le modifiche introdotte finora siano mantenute e che le precondizioni stabilite a norma del regolamento recante disposizioni comuni non siano applicabili al FEASR.
45. Riguardo al **settore forestale**, la presidenza ha formulato proposte intese a garantire la coerenza e chiarezza dei criteri di ammissibilità per i beneficiari. Le delegazioni hanno dato ampio sostegno all'approccio secondo cui il beneficiario dovrebbe essere il silvicoltore che gestisce la foresta, a prescindere dalla proprietà forestale. Le delegazioni hanno inoltre convenuto che le foreste possedute e gestite dallo Stato, ad eccezione dei comuni, siano ammissibili al sostegno solo per gli investimenti intesi alla prevenzione e al ripristino delle foreste danneggiate e ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali (articoli 25 e 26).
46. Sulla questione delle **competenze di esecuzione e dei poteri delegati**, la presidenza ha avviato un riesame di tutte le disposizioni in sospeso al fine di giungere ad una posizione uniforme e coerente del Consiglio al riguardo. Vari poteri delegati sono stati soppressi (articoli 15 e 16), limitati quanto a portata (articolo 29) o, se del caso, sostituiti da competenze di esecuzione (articolo 20). Le nuove proposte hanno ricevuto ampio sostegno dalle delegazioni.

B QUESTIONI IN SOSPELO

47. Riguardo agli **investimenti**, (articolo 18, paragrafo 4), la presidenza ha presentato proposte di compromesso sull'ammissibilità degli investimenti effettuati per conformarsi alle norme dell'Unione entrate in vigore. Tuttavia, varie delegazioni considerano eccessivamente restrittivo permettere un sostegno agli investimenti effettuati per conformarsi alle norme dell'Unione entrate in vigore nei 12 mesi precedenti, limitato ai giovani agricoltori che si insediano per la prima volta e solo per una durata di 12 mesi.
48. I pagamenti **agro-climatico-ambientali** costituiscono un punto importantissimo direttamente legato ai criteri di riferimento per l'"ecologizzazione". Pertanto, per quanto riguarda il regolamento sui pagamenti diretti, l'articolo 29, paragrafo 3 è stato lasciato in sospenso.
49. Per quanto riguarda le **zone soggette a vincoli naturali** (articoli 32 e 33), dalle discussioni svoltesi in settembre in sede di CSA e di Consiglio è emerso che una stragrande maggioranza di Stati membri concorda sul fatto che lo status quo non è più una soluzione per il Consiglio e appoggia pertanto la proposta della Commissione, inclusi i parametri biofisici uniformi in tutta l'UE. Diversi Stati membri hanno chiesto flessibilità per tener conto delle loro specificità geografiche, in particolare per quanto riguarda la messa a punto. La presidenza ha introdotto un certo grado di flessibilità proponendo che soltanto dopo il 2016 la graduale soppressione delle indennità diventi decrescente e che, in uno spirito di compromesso, la soglia di aggregazione sia mantenuta al 60%. La proposta è stata ampiamente appoggiata. Alcuni Stati membri continuano tuttavia ad opporsi a tali proposte.

50. Alcune delegazioni vorrebbero discutere ulteriormente le disposizioni concernenti la **gestione del rischio e lo strumento di stabilizzazione del reddito** (articoli 37-40). Su questo punto, tuttavia, la presidenza ritiene che le posizioni degli Stati membri non vadano sempre nella stessa direzione, per cui sarebbe molto difficile modificare le disposizioni senza compromettere l'equilibrio del testo. Pur nutrendo un certo scetticismo nei confronti dell'introduzione della gestione dei rischi nel quadro del secondo pilastro, diversi Stati membri ammettono il carattere facoltativo delle misure e appoggerebbero il testo attuale che sembra assicurare il giusto equilibrio. Alcuni Stati membri sono fortemente contrari allo strumento di stabilizzazione del reddito, ritenendo che i suoi obiettivi siano già disciplinati nell'ambito del primo pilastro. D'altra parte, vari Stati membri hanno chiesto che la soglia del 30 % del calo di produzione annua sia limitata ad un unico settore di produzione, il che in molti casi equivarrebbe ad ampliare il campo di applicazione delle misure. Inoltre, alcuni Stati membri hanno chiesto di aumentare l'aliquota di sostegno della misura di gestione dei rischi. Visti questi pareri contrastanti, la presidenza ritiene che il testo attuale possa ancora costituire la base migliore su cui fondare un eventuale compromesso.
51. Per quanto riguarda gli investimenti nell'**irrigazione**, la presidenza ha avanzato proposte per dare maggiore flessibilità agli Stati membri, garantendo nel contempo l'uso sostenibile delle risorse idriche. La presidenza ha introdotto una soglia flessibile di riduzione del consumo di acqua del 10-25%, per tener conto dei sistemi di irrigazione altamente efficaci già esistenti. Le proposte prevedono inoltre che gli agricoltori possano usare liberamente il 50% della riduzione del consumo di acqua realizzata, estendendo ad esempio la loro superficie irrigata. Inoltre, è stata rispecchiata l'importanza dell'infrastruttura, nonché la natura speciale degli investimenti in serbatoi o efficienza energetica. In linea di massima tali proposte sono state accolte con favore. Tuttavia, vari Stati membri nutrono ancora dubbi riguardo all'articolo 46, paragrafo 3, che devono essere risolti.
52. Inoltre, vari Stati membri hanno chiesto alla Commissione di semplificare la **procedura di approvazione dei programmi di sviluppo rurale (PSR)** in modo da disporre di un "approccio sportello unico" al fine di includere anche le misure nel quadro dei PSR che devono essere approvate conformemente alle norme sugli aiuti di Stato.

53. Vi sono infine le questioni in sospeso connesse al **quadro finanziario pluriennale** (articoli 64 e 65 sulle risorse e loro distribuzione e sulla partecipazione del fondo).

V. **PROGETTO DI REGOLAMENTO ORIZZONTALE**

54. Sulla scorta di intense discussioni tenutesi in sede di Comitato speciale Agricoltura, di Gruppo "Questioni agricole orizzontali" e di Gruppo "Questioni agrofinanziarie" (AGRIFIN), la presidenza ha predisposto il progetto di regolamento figurante nel documento 17354/12, sul quale ha ottenuto un ampio sostegno dalle delegazioni riguardo alle modifiche suggerite e discusse finora. Le principali modifiche proposte e le questioni ancora in sospeso sono esposte con maggiore dovizia di particolari qui di seguito. Occorre tenere presente che la conclusione dei lavori su tale regolamento dipende, tra l'altro, dall'accordo raggiunto sugli altri regolamenti di riforma della PAC.

A. **PROGRESSI COMPIUTI**

55. Una definizione di "misure di sviluppo rurale connesse alla superficie" è stata inserita nell'articolo 2 (**Termini usati nel presente regolamento**).
56. Per quanto attiene al **riconoscimento e alla revoca del riconoscimento degli organismi pagatori** (articolo 7), la presidenza ha allineato il testo del paragrafo 3 al testo dell'articolo 59, paragrafo 5, lettera b) del nuovo regolamento finanziario⁴⁰.

⁴⁰ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 25.10.2012, pag. 1).

57. Per quanto riguarda gli **organismi di certificazione** (articolo 9), le modifiche proposte mirano principalmente a conferire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire principi e metodologie di audit, specificando che la verifica delle operazioni dovrebbe essere il più efficiente possibile e che si dovrebbe prestare la dovuta attenzione alla necessità di ridurre l'onere amministrativo derivante dall'audit aggiuntivo.
58. Circa la **destinazione specifica delle entrate** (articolo 45), una rettifica tecnica è stata apportata al paragrafo 1, lettera b), in modo da fare riferimento soltanto al prelievo sul latte (sezione III) nel regolamento OCM unica esistente, visto che le disposizioni pertinenti di tale regolamento continueranno ad applicarsi conformemente a quanto stabilito nel progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento OCM unica).
59. Per quanto riguarda i **controlli effettuati in loco dalla Commissione** (articolo 49), le modifiche mirano a garantire che, nell'eseguire i controlli in loco, la Commissione tenga presente l'impatto amministrativo sugli organismi pagatori interessati.
60. Per quanto riguarda la **liquidazione dei conti** (articolo 53), il termine per la decisione della Commissione è stato prorogato di un mese per tener conto della possibilità di estendere il termine entro il quale i responsabili degli organismi pagatori riconosciuti devono presentare le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3.
61. Circa la **verifica di conformità** (articoli 54 e 55), le modifiche all'articolo 54, paragrafo 2, mirano a definire chiaramente i casi in cui le rettifiche forfettarie possono essere utilizzate come ultima risorsa. Le modifiche apportate all'articolo 54, paragrafo 3 introducono, nell'atto di base, l'obbligo per la Commissione di motivare la propria decisione di non seguire la relazione sull'esito della procedura di conciliazione. Le modifiche apportate all'articolo 55 rispecchiano la volontà di una maggioranza qualificata di Stati membri di stabilire le percentuali delle rettifiche finanziarie da applicare mediante atti di esecuzione della Commissione anziché orientamenti della Commissione.

62. Per quanto riguarda i **principi generali dei controlli** (articolo 61), è stato inserito un nuovo paragrafo 1 bis per chiarire che errori palesi e semplici errori amministrativi riconosciuti dall'autorità competente possono essere corretti nei casi previsti dalla Commissione per mezzo di atti di esecuzione. Tali disposizioni trovano una collocazione migliore nell'articolo 61 piuttosto che nell'articolo 66, che prevede sanzioni amministrative, dal momento che, se sono stati corretti errori palesi, non c'è alcun motivo di applicare una sanzione o prevedere un'eccezione all'applicazione delle sanzioni.
63. Circa il campo di applicazione del **sistema integrato di gestione e di controllo** (articolo 68), il riferimento alle disposizioni del progetto di regolamento recante disposizioni comuni riguardanti Leader è stato corretto.
64. Per quanto riguarda la **banca dati informatizzata** (articolo 70), è stata mantenuta la modifica precedente, secondo cui soltanto i dati relativi ai dieci anni precedenti devono essere memorizzati, a meno che il livello di sostegno sia determinato dai dati precedenti al 2000. Il requisito di cinque anni è stato limitato a dati concernenti unicamente i prati permanenti, essendo gli unici dati per i quali è necessaria la consultazione diretta e immediata relativa a cinque anni, rispetto ai quattro anni attuali.
65. Per quanto riguarda i **riferimenti cartografici SIPA** (sistema di identificazione delle parcelle agricole) (articolo 71), una deroga alle nuove prescrizioni in materia di accuratezza è stata inserita per i contratti a lungo termine conclusi prima del novembre 2012.

66. Per quanto riguarda le **domande di aiuto e le domande di pagamento** (articolo 73), sono state apportate alcune lievi modifiche tecniche al testo affinché sia chiaro che la superficie totale non può superare un ettaro in entrambi i casi, cioè sia 1) quando gli Stati membri decidono che le parcelle agricole con una superficie non superiore a 0,1 ha, per le quali non è stata fatta domanda di pagamento, non devono essere dichiarate, sia 2) quando gli Stati membri decidono che un agricoltore che non chiede un pagamento diretto per superficie non ha l'obbligo di dichiarare le sue parcelle agricole e che l'obbligo per l'agricoltore di indicare nella sua domanda che dispone di parcelle agricole e, su richiesta delle autorità competenti, di indicarne l'ubicazione, si applica in tutti i casi.
67. Per quanto riguarda i **pagamenti ai beneficiari** (articolo 76), la presidenza ha ripristinato lo status quo, ossia soltanto i pagamenti diretti devono essere eseguiti nel periodo dal 1° dicembre al 30 giugno e i pagamenti anticipati per il sostegno allo sviluppo rurale possono essere effettuati senza limiti di tempo una volta ultimati i controlli amministrativi. Inoltre, un nuovo paragrafo 2 bis è stato inserito al fine di conferire alla Commissione competenze di esecuzione per risolvere, in situazioni di emergenza, problemi specifici connessi all'applicazione dell'articolo 76.
68. Circa il **principio generale di condizionalità** (articolo 91), alcune delegazioni hanno messo in dubbio l'esattezza della definizione di "azienda" al paragrafo 3; la Commissione ha però ritenuto corretta la definizione e che non occorra cambiarla.
69. I poteri delegati ai fini dell'inclusione della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'**utilizzo sostenibile dei pesticidi⁴¹ nell'ambito di applicazione della condizionalità** (articolo 93) sono stati soppressi.

⁴¹ GU L 44 del 14.2.2009, pagg. 1-2.

70. Il progetto di regolamento è stato allineato al **parere del garante europeo della protezione dei dati**⁴² aggiungendo un nuovo articolo 112 bis.
71. Per quanto riguarda le **disposizioni transitorie** (articolo 114), i poteri delegati della Commissione sono stati più strettamente inquadrati e sono state aggiunte competenze di esecuzione.
72. Le modifiche al **BCAA 8** (Allegato II) mirano a conferire maggiore flessibilità agli Stati membri. Tuttavia, varie delegazioni ritengono che per quanto riguarda l'allegato II vi sia ancora spazio per ulteriori semplificazioni.

B. PRINCIPALI QUESTIONI IN SOSPEO

73. **Le sanzioni** (articoli 65-67, 77 bis-77 quinquies, 89 e 90 e la definizione di "legislazione agricola settoriale" legata alle sanzioni di cui all'articolo 2) costituiscono una questione politica estremamente sensibile per il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione. Il Consiglio ha espresso chiaramente il suo parere sulle sanzioni. Purtroppo, i servizi della Commissione, che hanno un'opinione completamente diversa, non hanno potuto assistere il Consiglio nei suoi lavori. La presidenza si è quindi appellata agli Stati membri ed ha messo in moto un processo grazie al quale questi ultimi si sono riuniti per trattare delle sanzioni "non SIGC" (articolo 66 del progetto di regolamento), mentre la presidenza si è occupata delle cosiddette sanzioni SIGC (articoli 77 bis-77 quinquies). I lavori sono tuttora in corso sulle due serie di disposizioni relative alle sanzioni. Il progetto di testo giuridico riflette le versioni più aggiornate disponibili al momento. Riguardo alle sanzioni connesse alla condizionalità, varie delegazioni hanno chiesto che l'articolo 99 sia ulteriormente esaminato, in particolare per quanto riguarda i casi di gravi e/o intenzionali di inadempienza. Il progetto di testo giuridico riflette le versioni più aggiornate disponibili al momento.

⁴² Parere del 14 dicembre 2011, GU C 35, del 9.2.2012, pag. 1.

74. Per quanto riguarda la **pubblicazione dei beneficiari** (articoli 110 bis-110 quinquies) il Consiglio non ha potuto fare molti progressi. Per un duplice motivo. Da un lato, la proposta di modifica della Commissione contenente le disposizioni in questione è pervenuta al Consiglio solo all'inizio di ottobre. Dall'altro, molte delegazioni hanno chiesto su questa proposta il parere del Servizio giuridico del Consiglio, non ancora disponibile. I lavori sulla proposta potrebbero riprendere una volta che sarà disponibile questo parere e che gli Stati membri potranno disporre di un parere motivato.

Altre questioni in sospeso

75. Riguardo all'inclusione di elementi caratteristici del paesaggio nel **sistema di identificazione delle parcelle agricole** (SIPA), numerose delegazioni ritengono che le discussioni sulle disposizioni pertinenti (articolo 71, paragrafo 2, articolo 73, paragrafo 1ter e articolo 77) debbano essere rinviate fino a quando la Commissione non presenterà un documento di lavoro al riguardo.

76. Le questioni connesse al **quadro finanziario pluriennale** riguardano la disciplina finanziaria (articolo 25, paragrafi 1 e 6), la procedura della disciplina di bilancio (articolo 26), il versamento del prefinanziamento (articolo 34, paragrafo 1) e il disimpegno automatico relativo ai programmi di sviluppo rurale (articolo 37, paragrafo 1).

77. Per quanto riguarda le **disposizioni applicabili ai pagamenti per i programmi di sviluppo rurale** (articolo 33), l'articolo 70 del progetto di **regolamento recante disposizioni comuni** è stato soppresso nel compromesso della presidenza sulla gestione finanziaria nel quadro del pacchetto legislativo sulla politica di coesione⁴³. Il riferimento all'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. CR/xxxx è stato messo pertanto tra parentesi quadre fino a quando non sarà noto il risultato finale dei negoziati sul progetto di regolamento recante disposizioni comuni.

⁴³ Doc. 15880/12 ADD 1 REV 1.

78. Infine, in attesa dell'esito dei negoziati in corso sugli altri elementi della riforma della PAC, potrebbero esserci più deroghe al principio di divieto di **doppio finanziamento** (articolo 29).
79. Varie delegazioni ritengono che l'inserimento di colture permanenti nella nota in calce al **BCAA 7** (Allegato II), che dà alle colture permanenti cresciute in terreni ricchi di carbonio lo stesso status dei seminativi (ossia, la loro trasformazione in seminativi non è considerata "primo dissodamento"), e il periodo transitorio (due anni) di cui all'articolo 115, pur accordando loro maggiore flessibilità, non siano sufficienti.

VI. **CONCLUSIONI**

80. La presidenza invita:
- il Consiglio a prendere atto della presente relazione sull'andamento dei lavori;
 - la presidenza irlandese a proseguire i lavori concentrandosi, in particolare, sulle questioni in sospenso individuate nella presente relazione, nella prospettiva di preparare i negoziati con il Parlamento europeo.
